



CITTA' DI TRICASE

REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO

Ordinanza N. 155 del 29/07/2019

OGGETTO: ordinanza per la manutenzione dei muretti a secco e delle piantagioni lungo i margini delle strade comunali, vicinali, interpoderali o di uso pubblico del territorio comunale

ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DEI MURETTI A SECCO E DELLE PIANTAGIONI LUNGO I MARGINI DELLE STRADE COMUNALI, VICINALI, INTERPODERALI O DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che a seguito di sopralluogo lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali o ad uso pubblico nel territorio comunale, si è constatata la presenza di:

- Muri di recinzione realizzati prevalentemente con la tecnica di “muro a secco” in stato di abbandono che provocano crolli e cedimenti lungo il margine stradale;
- erba spontanea, rovi, siepi, rami, ecc. che si protendono oltre il confine stradale, restringendo la carreggiata sia carrabile che pedonale.

RITENUTO che tali situazioni possono generare potenziale pericolo sia per la circolazione stradale che per la pubblica incolumità;

VISTO i seguenti articoli del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, aggiornato con D.L. 24 Aprile 2017 n. 50:

- art. 29 commi 1 e 2 “piantagioni e siepi”;
- art. 30 commi 1,2 e 3 “fabbricati, muri e opere di sostegno”;
- art. 31 commi 1 e 2 “manutenzione delle ripe”.

RITENUTO, pertanto necessario, provvedere a disciplinare la materia di cui in premessa;

VISTO il Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

Ai proprietari di suoli confinanti le strade comunali, vicinali, interpoderali o di uso pubblico del territorio comunale di:

- conservare e mantenere i muretti a secco fronteggianti le strade, in modo da non pregiudicare l'incolumità pubblica e da non recare danno alla strada e alle sue pertinenze, nonché prevenire la caduta dei sassi o altro materiale;
- mantenere le siepi e tagliare l'erba, rovi e rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, in modo da non restringere o danneggiare la pubblica viabilità, nascondere la segnaletica o ridurre la visibilità;
- mantenere puliti i margini stradali, sia a valle che a monte degli stessi, in modo da non creare ostruzioni al normale deflusso delle acque.

AVVERTE

Che , salvo il fatto non costituisca più grave reato, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 bis D.L. 18 agosto 2000 n. 267.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- affissa all'albo Pretorio On Line
- pubblicata sul sito web del Comune
- resa nota alla cittadinanza mediante affissione di appositi manifesti.
- al Comandante della Polizia Municipale.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Puglia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data.

IL SINDACO

Avv.to Carlo Chiuri